

Giancarlo Moro

AVVOCATO

Avv. Camilla Cenci
Avv. Valentina Castellani
Avv. Marta Capuzzo
Avv. Lucia Rupolo
Avv. Mirta Fasolo

Avv. Chiara Celon
Avv. Nicola Ghirardi
Avv. Alessandra Casarotto
Avv. Dora Rizzardo
Avv. Alice Vettore

Padova, li 23.10.2014
GM/VZ

Alla c.a. sig. Matteo Cesaretto

Spett.
FILT CGIL
Via Calatafimi n. 1/B
45100 ROVIGO


Spett.
CAMERA DEL LAVORO
Ufficio Legale
Via Calatafimi n. 1/B
45100 ROVIGO

Oggetto: COSCO NICOLA / 3M TRASPORTI E LOGISTICA SOC. COOP. + 1.

La sentenza che Vi allego contiene dei principi interessanti e non solo in tema di applicabilità del contratto Unci.

Cordiali saluti.

- Avv. Giancarlo Moro -



All.: come sopra.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari
esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **535/2013** promossa da:

NICOLA COSCO, con il patrocinio dell'avv. **MORO GIANCARLO**, elettivamente domiciliato presso
la Camera del Lavoro di Rovigo, via Calatafimi n. 1/B;
contro

3M TRASPORTI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Carapelle (FG)
via Lecce s.n., in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;

MZ TRASPORTI S.N.C. MZ TRASPORTI DI ZENNARO MICHELE & C. S.N.C. con sede
legale in Rovigo, viale delle Industrie n. 55, in persona del legale rappresentante pro tempore Michele
Zennaro, con il patrocinio dell'avv. **BELLINELLO MASSIMO** e dell'avv. **CRINO' CRISTIANO**,
elettivamente domiciliata in VIA ALL'ARA 6 45100 ROVIGO presso lo studio dei difensori;

In punto a:

Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:

“Previa ogni declaratoria in ordine all'unicità di impresa tra la ditta 3M Trasporti e Logistica società cooperativa ovvero alla natura simulata del rapporto di lavoro in capo a 3M Trasporti, in persona del presidente pro tempore, con sede in Carapelle (FG), via Lecce s.n., e la ditta MZ Trasporti s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rovigo, viale delle Industrie n. 55;

- a) in via principale: accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in premessa, l'inefficacia/nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con condanna della ditta 3M Trasporti e Logistica società cooperativa in solido con la ditta MZ Trasporti s.n.c., come sopra rappresentate, al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni *medio tempore* perdute, dalla data del licenziamento a quella di effettivo ripristino o alla diversa data che risulterà di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per lo stesso periodo;
- b) in via subordinata: previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'accertamento della inesistenza, invalidità, nullità della comunicazione di esclusione da socio, accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in premessa, l'inefficacia, nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con condanna della ditta 3M Trasporti e Logistica società cooperativa in solido con la ditta MZ Trasporti s.n.c., come sopra rappresentate, alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra,



- con limite minimo di 5 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per lo stesso periodo;
- c) in via ulteriormente subordinata: dichiarata l'inefficacia, illegittimità/nullità del licenziamento/recesso, condannarsi la ditta 3M Trasporti e Logistica società cooperativa in solido con la ditta MZ Trasporti s.n.c., come sopra rappresentate, alla riassunzione del ricorrente nel posto di lavoro e/o al risarcimento del danno subito nella misura stabilita dall'art. 8 L. n. 604/766, così come modificato dalla L. n. 108/90, con il limite minimo di 2,5 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per lo stesso periodo;
- d) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, per i motivi di cui in premessa, alle differenze /arretrati salariali specificati in narrativa e per l'effetto condannarsi la ditta 3M Trasporti e Logistica società cooperativa in solido con la ditta MZ Trasporti s.n.c., come sopra rappresentate, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.284,86 o quella maggiore o minore somma che risulta di giustizia, oltre alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale per l'intero periodo per cui è causa.

Il tutto con accessori di legge ex art. 429 c.p.c.

Con rifusione di spese e di compensi professionali ex Tab. A all. al DM 140/2012 e con distrazione a favore dello scrivente procuratore in qualità di anticipatario.”

I procuratori di parte MZ Trasporti di Zennaro Michele & C. s.n.c. chiedono e concludono:

“Rigettarsi, per le motivazioni in atti, ogni domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e competenze di lite.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5.7.2013 Cosco Nicola, come sopra rappresentato, conveniva in giudizio la ditta 3 M Trasporti e Logistica, con sede legale in Carapelle (FG) e la ditta MZ Trasporti di Zennaro Michele & C. s.n.c., per sentire accogliere le conclusioni formulate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver iniziato a lavorare per la prima delle convenute in data 11.8.2012, ma che quest'ultima non disponeva a Carapelle di una sede operativa, ma solo di un indirizzo di comodo, presso il quale era attivato il servizio postale “seguimi” indirizzato a MZ Trasporti di Rovigo, presso la cui sede il ricorrente aveva firmato il contratto di lavoro ed alla quale aveva sempre fatto riferimento nel corso della sua attività lavorativa, oltre ad essere il luogo nel quale si prendeva ogni decisione gestionale e dove veniva tenuta la contabilità e la documentazione amministrativa di entrambe le ditte.

Precisava di essere stato assunto come socio lavoratore e che la convenuta aveva applicato al rapporto di lavoro le disposizioni contrattual-collettive della UNCI Trasporti, peraltro applicando al ricorrente un formale livello di inquadramento 3S ed una paga base non corrispondente né al minimo retributivo dell'UNCI, né a quello previsto dal CCNL trasporto e Spedizioni Merci.

Aggiungeva di avere sempre svolto mansioni di trasporto di merce varia e collettame per conto terzi ed in via quasi esclusiva prodotti ortofrutticoli per conto del Consorzio Trans Lusua di Rovigo, presso il quale si recava tutte le sere della settimana per provvedere al carico della merce, con destinazioni varie (Genova, Savona, Roma, Cesena o altre) mentre il viaggio di ritorno prevedeva fermate per il ritiro di altra merce; il ricorrente

pagina 2 di 7



utilizzava un camion modello Mercedes targato BL 069 LH che risultava essere di proprietà di tale Signorini Michele e concesso in affitto alla MZ Trasporti, che peraltro era titolare del magazzino al quale il Cosco faceva riferimento, utilizzava insieme alla 3M Trasporti indifferentemente i dipendenti dell'una e dell'altra ditta.

Aggiungeva che in data 4.12.2012 la ditta 3M Trasporti e Logistica gli aveva intimato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 11 del CCNL UNCI- recesso che egli aveva impugnato nei confronti di entrambe le ditte convenute - e nella presente chiedeva il riconoscimento dell'esistenza di un'unica impresa, ovvero della simulazione del rapporto di lavoro con 3M Trasporti e Logistica, essendo MZ Trasporti il vero titolare, il riconoscimento della contrarietà del CCNL UNCI ai principi costituzionali, atteso che le paghe in esso contenute erano più basse del 30-40% rispetto a quelle degli altri contratti collettivi di categoria, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli, in quanto il periodo di prova era previsto dal CCNL UNCI era pari a 20 giorni ed egli all'atto del recesso aveva lavorato dall'11.8. al 14.12.2012 ed infine chiedeva differenze retributive per € 9.284,86 basate sull'applicazione al rapporto di lavoro dei parametri retributivi previsti dal CCNL Trasporto Merci e Logistica, secondo il livello 3S, ribadendo la competenza del giudice del Lavoro atteso che le motivazioni adottate nella lettera di licenziamento non riguardavano il rapporto associativo, ma il rapporto di lavoro subordinato.

Mentre 3M Trasporti e Logistica Soc. Coop. rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica, MZ Trasporti di Zennaro Michele & C. s.n.c. si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso, negando che esistesse una sola impresa tra le due convenute ed affermando che non sussistevano gli elementi della c.d. interposizione fittizia di manodopera.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione della testimonianza di Franco Frigati, dipendente della 3M Trasporti dal marzo 2012 al gennaio 2013, e di Sokol Guri, anch'egli dipendente della 3M Trasporti dal 26.5.2011 al 4.2.2013 e successivamente la causa veniva discussa all'odierna udienza, previo deposito di note autorizzate ex art. 429 comma II c.p.c. da entrambe le parti, ed era decisa come da separato dispositivo, del quale era data pubblica lettura in udienza.

Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, e per prima la domanda di riconoscimento dell'unicità di impresa tra le due convenute, che meglio si definirebbe richiesta di riconoscimento dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, situazione riguardo alla quale recentemente la Suprema Corte (Sez. 6 - L, *Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013*) ha stabilito che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale



e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Nel caso di specie, nel costituirsi in giudizio la convenuta MZ Trasporti e Logistica, dunque non il formale datore di lavoro del ricorrente, si è limitata a negare genericamente che tra le due società vi fosse unità di impresa e che sussistessero gli elementi costitutivi della interposizione fittizia di persona, ma invero dalle risultanze testimoniali emerge senz'altro che tra le due convenute vi fosse un'unica struttura organizzativa e produttiva, che le attività delle due fossero integrate tra loro, che vi fosse coordinamento tecnico e amministrativo tra le due e che le convenute utilizzassero contemporaneamente le prestazioni lavorative dei dipendenti.

Infatti i testimoni ascoltati hanno riferito quanto segue.

Franco Frigati:

"(...) In passato ho lavorato alle dipendenze di 3M Trasporti dal marzo 2012 al gennaio 2013, con mansioni di autista (...) Posso dire che personalmente ho preso gli accordi sia verbali che scritti relativi alla mia attività lavorativa con il signor Zennaro Michele nella zona interporto di Rovigo, dove ha sede MZ Trasporti; Posso dire di avere visto il ricorrente in più occasioni presso il magazzino di M.Z. Trasporti, ci siamo anche scambiati il camion.

ADR: gli incontri tra me e il ricorrente sono venuti sia sul piazzale che si trova vicino al magazzino che nel magazzino stesso.

La sede operativa della 3M trasporti era a Rovigo, in viale delle industrie, nulla so su dove fosse la sede legale, dove fosse tenuta la contabilità e la documentazione amministrativa della società.

Sul capitolo cinque) (vero che il ricorrente si occupava del trasporto di merce varia e collettame per conto terzi ed in via pressoché esclusiva di prodotti ortofrutticoli per conto del Consorzio Trans Lusia di Rovigo?) confermo quanto indicato in capitolo, precisando di essere a conoscenza dei fatti perché ho visto il carico che trasportava il ricorrente. Per quanto riguarda i trasporti da me effettuati, ma nulla so al riguardo su quelli del ricorrente, i fogli di viaggio recavano l'intestazione della MZ trasporti.

Io in genere vedevo il ricorrente presso la sede del consorzio a sere alterne, nel senso che io rientravo e lui usciva.

Non so quali fossero le destinazioni del ricorrente, ma quelle indicate in capitolo erano le destinazioni che io raggiungevo.

Nulla so su quanto facesse ricorrente al ritorno, mentre io personalmente effettuavo dei carichi nel corso del viaggio di rientro;

Il ricorrente guidava il camion indicato in capitolo, nulla so per conoscenza diretta di chi fosse il proprietario del mezzo;

sul cap. 10) (vero che il ricorrente riceveva direttive di dipendenti della MZ Trasporti, quali i signori Maurizio e Michele Signorini ?) nulla so sul ricorrente, i signori indicati in capitolo davano direttive a me. Non mi è mai capitato di sentire i due signori indicati in capitolo dare direttive al ricorrente. (...)



I miei fogli recavano l'intestazione indicata in capitolo (MZ Trasporti) e nulla so su quelli del ricorrente, che non ho mai visto.

Personalmente io ho eseguito trasporti sia per MZ trasporti che per 3M trasporti; Io personalmente facevo riferimento la signora Voltan."

Sokol Guri:

"(...) Ho lavorato per 3M trasporti dal 26.5.2011 al 4.2.2013, svolgevo mansioni di autista. (...)

Non ero presente quando ricorrente ha firmato la lettera di assunzione. Io personalmente ho firmato la mia lettera di assunzione presso la sede della MZ trasporti presso Interporto.

Posso dire che io sono andato a prender accordi per il lavoro e a firmare il contratto presso la sede di MZ trasporti.

Posso dire di avere visto il ricorrente sia presso il magazzino della MZ trasporti che a Lusia dove caricavamo la merce presso il consorzio, non lo vedevo tutti i giorni ma abbastanza spesso.

Io personalmente prendevo ordini dal signor Michele Signorini e da tale Simone di cui non ricordo il cognome, e anche da un tale Maurizio. Costoro erano nell'ufficio di MZ Trasporti, non so dire sinceramente di chi formalmente fossero dipendenti.(...)

Non so dire se il ricorrente andasse tutte le sere al consorzio, io l'ho visto qualche volta alla sera caricare presso il consorzio quando c'andavo anch'io. Non avevamo gli stessi orari di viaggio.

Non so dire quali fossero le destinazioni del ricorrente, io lo vedevo solo caricare. Io personalmente effettuavo viaggi in tutte le destinazioni indicate in capitolo.

ADR: non mi sono mai incontrato con il ricorrente in luoghi diversi dalla sede della ditta o dalla sede del consorzio.(...)

E' vero che il ricorrente guidava un camion Mercedes, non ricordo la targa, quanto alla proprietà dico che era di Signorini perché sullo sportello si leggeva il nome di Michele Signorini appunto, al di sotto della vernice data sul mezzo. (...) Non ho mai assistito a direttive date al ricorrente.

Io ho conosciuto il ricorrente come dipendente di MZ. Trasporti

Nulla so sui fogli di viaggio del ricorrente, quelli che utilizzavo io nei miei viaggi recavano l'intestazione indicato in capitolo (MZ Trasporti).

Io personalmente ero dipendente di 3M trasporti e lavoravo per conto di MZ trasporti. C'erano altri due miei connazionali che erano nella mia stessa situazione ed anche un marocchino, tale Ahmed. Non so chi avesse assunto il signor Franco che è uscito poco fa, mentre il ricorrente mi aveva detto di essere stato assunto da 3M.

Non so quali rapporti ci fossero tra la signorina Voltan e il ricorrente, io personalmente venivo chiamato da Sara quando dovevo fare dei viaggi o per altre questioni d'ufficio."

Entrambi i testimoni dunque, entrambi dipendenti della 3M Trasporti e Logistica Società Cooperativa come il ricorrente, hanno confermato di avere sottoscritto il proprio contratto di lavoro non già a Carapelle ove la stessa aveva la propria sede legale, ma in Borsea (RO), dove aveva sede legale ed operativa MZ Trasporti, e che questa sede costituiva il riferimento della loro attività, atteso che vi prendevano ordini e direttive, ritiravano i mezzi e i documenti di viaggio, che erano intestati a MZ Trasporti invece che a 3M Trasporti e Logistica; il referente amministrativo per i dipendenti di 3M era invero una dipendente di MZ Trasporti, Voltan Sara, ed invero tra i dipendenti delle due ditte vi era assoluta confusione tra coloro che erano impiegati in 3M e lavoravano per MZ e coloro che invece erano dipendenti anche formalmente della seconda e per questa lavoravano; occorre dunque ritenere accertato che le due società convenute costituissero un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro del ricorrente e dei colleghi.



Venendo poi all'esame della domanda relativa alla nullità ovvero inefficacia o annullabilità del licenziamento intimato al ricorrente in data 14.12.2012 (doc. 6 all. ricorso), va rilevato che lo stesso appare motivato esclusivamente dal mancato superamento del periodo di prova, il quale tuttavia, a mente dell'art. 10 del CCNL Unico della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (all. 11 al ricorso) ha una durata di dieci giorni per i dipendenti inquadrati al 3° livello Super quali il ricorrente (cfr buste paga allegate sub 5 al ricorso), e dunque appariva decorso alla data di intimazione del recesso datoriale, atteso che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio in data 11.8.2012 (cfr. comunicazione inviata telematicamente con data inizio 11.8.2012). Ad analoga conclusione occorrerebbe giungere applicando il CCNL Trasporto e spedizione Merci (doc. 10 all. ricorso) che prevede un periodo di prova di tre mesi, anch'essi decorso alla data di intimazione del recesso impugnato, il quale deve essere annullato, ma nonostante la mancata allegazione del libro unico aziendale da parte delle convenute, e dunque l'impossibilità di verificare il requisito dimensionale delle predette, deve ritenersi che alla dichiarazione di annullamento del recesso impugnato debbono seguire le conseguenze collegate alla scelta del rito da parte attorea (ovvero il ricorso ex art. 414 c.p.c. e non ai sensi dell'art. 1 comma 47 e seguenti della L. 92/2012, che comporterebbe la reintegra del ricorrente stante l'assenza di allegazioni in ordine alle dimensioni dell'organico aziendale) che può portare unicamente alle conseguenze risarcitorie di cui all'art. 8 L. 604/66 e succ. mod. e dunque le società convenute, in solido tra loro, devono essere condannate a risarcire al ricorrente il danno subito, ai sensi della ricordata disposizione, mediante corresponsione di una indennità che appare equo quantificare, in considerazione della ridotta anzianità di servizio del ricorrente (meno di un anno) nella misura minima di 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto all'atto del licenziamento.

Venendo infine alla domanda di riconoscimento delle differenze retributive vantate dal ricorrente a motivo dell'adozione da parte della convenuta formale datrice di lavoro del contratto collettivo CCNL UNCI, asseritamente contrario ai principi costituzionali, atteso che le paghe in esso contenute erano più basse del 30-40% rispetto a quelle degli altri contratti collettivi di categoria, occorre rilevare che detta allegazione attorea è rimasta senza alcuna contestazione da parte della convenuta costituita, mentre 3M Trasporti e Logistica Società Cooperativa non si è neppure costituita, dunque in difetto di contestazione deve ritenersi dimostrato ex art. 115 c.p.c. che il trattamento retributivo adottato in base al CCNL UNCI sia inferiore del 30% o anche del 40% alle previsioni degli altri contratti collettivi di categoria e ciò appare in contrasto con le previsioni di cui all'art. 36 della Costituzione in tema di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e alla sufficienza della stessa ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia e dunque le chieste differenze retributive – calcolate sulla base del CCNL Merci e Logistica allegato sub 10) al ricorso e contenute nei conteggi allegati sub 12) al ricorso, non oggetto di contestazione da parte delle convenute e pertanto pienamente adottabili da questo giudicante e dunque le convenute, in solido tra loro stante la riconosciuta unicità di imputazione del rapporto di lavoro, devono essere condannate a corrispondere al ricorrente la somma di € 9.284,86, sulla quale andranno calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, per lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 nel quale ricade il valore definitivo della presente decisione e che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 535/2013 R.G.-C.L., promossa da COSCO NICOLA contro la ditta 3M TRASPORTI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Carapelle (FG) via Lecce s.n., in persona del legale rappresentante pro tempore, e contro la ditta MZ TRASPORTI DI ZENNARO MICHELE & C. S.N.C. con sede legale in Rovigo, viale delle Industrie n. 55, in persona del legale rappresentante pro tempore Michele Zennaro, ogni diversa domanda, eccezione, istanza rigettata e disattesa, così provvede:

1. Accerta e dichiara l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro del ricorrente nelle due ditte convenute;
2. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 14.12.2012 e per l'effetto dichiara tenute e condanna le ditte convenute, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere al ricorrente una indennità corrispondente a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto al momento del licenziamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Dichiara tenute e condanna le ditte convenute, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive meglio descritte in parte motiva, la somma di € 9.284,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
4. Dichiara tenute e condanna le ditte convenute, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere al ricorrente – e per lui ex art. 93 c.p.c. all'avvocato Giancarlo Moro che si è dichiarato antistatario, le spese di lite che liquida in € 5.131,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Rovigo, in data 21 ottobre 2014

Il Giudice
dott. Silvia Ferrari

